

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2002/79/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

**recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE, in particolare l'articolo 7,

(1) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono costituiti da elenchi di residui di antiparassitari e relative quantità massime ammissibili.

(2) A seguito del riesame dei dati disponibili è stato stabilito che sussistono informazioni sufficienti tali da consentire la fissazione di quantità massime per taluni residui di antiparassitari, e cioè le sostanze abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilato, clofentezina, ciromazina, ciesatin, fenpropimorf, flucitrinato, esaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon e triadimenol.

(3) Nei prodotti alimentari di origine animale possono essere presenti residui di antiparassitari come conseguenza di pratiche agricole. È necessario tener conto di dati al riguardo ottenuti a seguito di studi sull'utilizzazione di antiparassitari autorizzati nonché da sperimentazioni controllate e studi sull'alimentazione degli animali.

(4) Le informazioni disponibili sono state riesaminate. Per diverse combinazioni antiparassitario/prodotto agricolo i dati sono sufficienti per poter calcolare un valore della quantità massima di residui al di sotto del quale i residui dell'antiparassitario in questione possono essere considerati inoffensivi per la salute umana. Nel caso in cui tale quantità sia superiore al limite inferiore di determinazione analitica è opportuno fissare la quantità massima di residui al livello calcolato. Per alcune combinazioni le informazioni disponibili non sono adeguate ed è opportuno stabilire le quantità massime di residui

(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(2) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(4) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 45.

(5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.